

Penale Sent. Sez. 1 Num. 5592 Anno 2022

Presidente: MOGINI STEFANO

Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

Data Udiienza: 19/01/2022

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970

avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;

lette/SENTITE le conclusioni del PG

che è il soggetto del nome *dell. S. Poesi, che ha*

1

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha trattato cumulativamente, per ragioni di economia processuale, un rilevante numero di reclami di Alessio Attanasio, ora ristretto presso la Casa circondariale di Novara e sottoposto al regime di cui all'art. 41-*bis* l. 26 luglio 1975, n. 354 (di seguito, ord. pen.).

1.1. Ha rigettato il reclamo n. 5, relativo al provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza ha respinto un reclamo generico avverso la determinazione della Direzione della Casa circondariale di Tolmezzo di chiedere il parere della Direzione distrettuale antimafia in merito alle somme di denaro inviate da terze persone al detenuto.

1.2. Ha rigettato il reclamo n. 6, relativo al provvedimento di rigetto ad opera del Magistrato di sorveglianza di un reclamo, qualificato ai sensi dell'art. 35 ord. pen., circa una perquisizione asseritamente effettuata con manipolazione del cibo e degli atti giudiziari.

1.3. Ha rigettato il reclamo n. 8, relativo al provvedimento di rigetto del reclamo avente ad oggetto l'intervallo di tempo previsto tra un colloquio (visivo o telefonico) e l'altro con i familiari.

1.4. Ha rigettato il reclamo n. 12, avverso il rigetto del reclamo, qualificato come generico, che ha respinto la richiesta di ottenere le copie di tre scatti fotografici, vigente la ragionevole disposizione di circolare DAP che prevede che ciascun detenuto possa farsi ritrarre mediante una sola fotografia nel corso dell'anno.

1.5. Ha dichiarato l'incompetenza a provvedere in ordine al reclamo n. 13, avverso il provvedimento che ha dichiarato l'inammissibilità, ex artt. 678 e 666, comma 2, c.p.p., di un reclamo avente ad oggetto una richiesta di invio di un messaggio di posta elettronica al difensore; e ha trasmesso l'impugnazione alla Corte di cassazione.

1.6. Ha rigettato il reclamo n. 16, avverso il decreto che ha respinto la richiesta di un permesso premio per poter sostenere l'esame di laurea presso l'Università di Sassari. Ha rilevato in particolare l'assenza del requisito della regolare condotta per le plurime sanzioni disciplinari di cui è stato destinatario.

1.7. Ha rigettato il reclamo n. 17, avverso il provvedimento che ha respinto un reclamo contro l'ordinanza che ha respinto il reclamo avverso la sanzione di giorni dieci di isolamento durante la permanenza all'aria aperta per il rifiuto di collaborazione nelle perquisizioni. La legittimità della perquisizione mediante la cd. alzata dei piedi è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità. Pari legittimità deve riconoscersi anche alla modalità sostitutiva concordata con l'interessato, consistente nel togliersi le scarpe.

1.8. Ha rigettato il reclamo n. 21, avverso il provvedimento che ha respinto il reclamo contro il provvedimento di trattenimento di un plico indirizzato alla madre, contenente vari scritti, copie di esposti, reclamo, istanze, da trasmettere all'Associazione culturale di Cuneo.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Alessio Attanasio che ha dedotto vizio di violazione di legge, premettendo che il trasferimento in altro Istituto non fa venire meno l'interesse al ricorso. Il ricorrente, infatti, si trova nella stessa situazione in cui si trovava nel carcere di Tolmezzo e, in più, si trattava di violazione che andata riconosciuta "ora per allora".

Ha aggiunto che la declaratoria di inammissibilità non è compresa nella disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e l'art. 71 ord. pen. assegna la competenza per il giudizio di ottemperanza al Tribunale che ha giurisdizione sull'Istituto di prevenzione o di pena in cui l'interessato si trova al momento della richiesta e non al momento della decisione.

La domanda per l'ottemperanza va proposta, come stabilisce l'art. 35-*bis* ord. pen., al giudice che ha emesso il provvedimento, segno inequivocabile che l'ordine del giudice è valido ed eseguibile in tutti gli Istituti penitenziari d'Italia. Né può dirsi che non si è instaurato il contraddittorio nel giudizio di primo grado con l'Amministrazione, perché ciò è dipeso dalla scelta del Magistrato di sorveglianza di provvedere de plano e comunque, siccome l'Amministrazione è unica, dalla mancata contestazione delle doglianze del detenuto se ne deve inferire la fondatezza.

2.1. In ordine al reclamo n. 5 ha dedotto vizio di violazione di legge. La circolare dell'Amministrazione penitenziaria, che per i detenuti in regime differenziato di cui all'art. 41-*bis* ord. pen. prescrive la condizione dell'acquisizione del parere della DNA per l'accredito del bonifico inviato da terzo, realizza una irragionevole disparità di trattamento.

2.2. In ordine al reclamo n. 6 ha dedotto vizio di violazione di legge. Non risponde al vero che l'Amministrazione abbia adottato tutte le precauzioni per prevenire il contagio da Covid-19 dato che, successivamente al reclamo del ricorrente, tutti i detenuti ristretti nella Casa circondariale di Tolmezzo, sia nel circuito comuni AS che nel *reparto 41 bis*, compreso il ricorrente, sono risultati positivi al Covid - 19.

2.3. In ordine al reclamo n. 8 ha dedotto vizio di violazione di legge. È errato affermare, come ha fatto il Tribunale, che il colloquio telefonico sia equiparato al colloquio visivo con l'illegittima conseguenza di fare applicazione anche ai colloqui telefonici della regola in forza della quale devono avvenire a distanza di tempo regolare rispetto all'ultimo colloquio.

2.4. In ordine al reclamo n. 12 ha dedotto vizio di violazione di legge. È irragionevole la limitazione per la quale i detenuti in regime di cui all'art. 41bis ord. pen. possono avere in consegna in un anno una sola fotografia che li ritrae.

2.5. In ordine al reclamo n. 13 ha dedotto vizio di violazione di legge. La declaratoria di inammissibilità del Magistrato di sorveglianza ha invero mascherato una valutazione discrezionale di rigetto, come tale reclamabile innanzi al Tribunale di sorveglianza.

2.6. In ordine al reclamo n. 16 ha dedotto vizio di violazione di legge. Il ricorrente non è mai stato oggetto di rilievi disciplinare fuori dal regime di detenzione speciale, sicché è evidente che il numero dei rapporti disciplinari collezionati è strettamente connaturata a tale regime e deve essere valutato di conseguenza. Si consideri, peraltro, che la Corte di appello di Catania ha ammesso il ricorrente al gratuito patrocinio e che ciò non avrebbe mai fatto se lo avesse ritenuto ancora contiguo alla criminalità organizzata.

2.7. In ordine al reclamo n. 17 ha dedotto vizio di violazione di legge. Le perquisizioni con obbligo di collaborazione, sia pure con alzata di piedi o asportazione delle calzature, sono vessatorie e se ne ha conferma dal fatto che al rifiuto del ricorrente non ha mai fatto seguito una perquisizione coatta – il che rivela la consapevolezza in capo agli agenti che non deteneva nulla – e che tali modalità vengono pretese anche quando il detenuto si reca al passeggio da solo.

Si consideri poi l'irregolarità della delega della contestazione da parte del direttore al comandante di reparto, non certo sanata. E che il Tribunale non ha motivato in merito alla mancata comunicazione della convocazione dinnanzi al Consiglio di disciplina.

2.8. In ordine al reclamo n. 21 ha dedotto vizio di violazione di legge. La denuncia allegata alla missiva indirizzata alla madre del ricorrente era dettagliata e dimostrava che da mesi il ricorrente denunciava la gestione disinvolta dell'Istituto penitenziario e non può assumere rilievo il fatto che conteneva frasi offensive.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

1.1. Per quel che attiene all'impugnazione del provvedimento sul reclamo n. 5, si osserva che la decisione ha spiegato, con adeguatezza di motivazione, le ragioni per le quali la circolare dell'Amministrazione, che sottopone ad una

preventiva autorizzazione della DDA la consegna del denaro spedito da terze persone al detenuto, sia in linea con le previsioni di legge sul regime differenziato.

Ha aggiunto un rilievo decisivo circa l'assenza della deduzione di un pregiudizio, effettivo, concreto ed attuale, in capo al reclamante.

1.2. Quanto all'impugnazione della decisione sul reclamo n. 6, essa si incentra sulla censura di una affermazione, ossia che i controlli sono stati effettuati con tutte le precauzioni igienico-sanitarie, pretendendo di dimostrarne l'infondatezza con il dato che tutti i detenuti sono poi stati contagiati da Covid-19. A prescindere dalla eccentricità del rilievo, per la parte in cui assegna al numero dei contagi la capacità di smentire l'assunto dell'adozione di misure di prevenzione, v'è da dire che si tratta di affermazione sfornita di qualsivoglia allegazione che possa dare al motivo la necessaria specificità.

1.3. In ordine all'impugnazione della decisione sul reclamo n. 8, si evidenzia che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità e contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la distanza temporale di un mese tra un colloquio e l'altro svolto dai detenuti in regime differenziato riguarda anche i colloqui telefonici. Valga il riferimento a Sez. 1, n. 49867 del 15/10/2019, Rv. 278463 secondo cui "in tema di trattamento penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis, ord. pen., è legittimo il provvedimento della amministrazione penitenziaria che, nel disciplinare le modalità di svolgimento dei colloqui telefonici e visivi del detenuto con i familiari, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen. ("nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari"), preveda un intervallo minimo e massimo di tempo (nella specie, compreso tra 21 e 30 giorni) tra un colloquio e l'altro, in quanto la previsione di un termine flessibile garantisce il rispetto, da un lato, del principio della cadenza temporale regolare e non predeterminata e, dall'altro, delle esigenze organizzative degli istituti di pena".

1.4. Circa l'impugnazione della decisione sul reclamo n. 12, si rileva che il Tribunale ha spiegato con motivazione logica le ragioni che sorreggono la limitazione di circolare in tema di numero di fotografie consegnabili al detenuto. In ogni caso, e l'osservazione fatta dal Tribunale è dirimente, il reclamante non ha dedotto l'attuale e grave pregiudizio ai suoi diritti, limitandosi a contestare la previsione di circolare che, invece, come spiegato dal Tribunale, ha un sicuro fondamento.

1.5. Quanto all'impugnazione della decisione sul reclamo n. 13, il motivo è privo di specificità. L'affermazione che la decisione di inammissibilità del reclamo abbia mascherato un sostanziale rigetto – da cui la reclamabilità dinnanzi al Tribunale di sorveglianza – è affermazione non meglio e a sufficienza illustrata.

1.6. In riferimento all'impugnazione della decisione sul reclamo n. 16, i rilievi di ricorso appaiono inconsistenti, perché non giovano, neanche in ipotesi, a dimostrare l'erroneità della decisione impugnata, che fonda sulla esistenza, non contestata nel dato oggettivo, di numerose infrazioni disciplinari.

1.7. In riguardo all'impugnazione della decisione sul reclamo n. 17, i rilievi di ricorso sono manifestamente infondati atteso che il Tribunale ha dato pienamente conto delle ragioni per le quali l'irregolarità della delega della contestazione al comandante di reparto debba ritenersi sanata; ha poi precisato che il ricorrente disattese l'ordine di sottoporsi a perquisizione, e ha rilevato che la modalità di perquisizione con "alzata di piedi" è stata ritenuta legittima dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.

In relazione all'impugnazione della decisione sul reclamo n. 21, Lo stesso ricorrente non nega che la missiva conteneva espressioni offensive, ed è proprio in forza di quel contenuto che è stato correttamente giustificato il trattenimento della missiva.

2. Per quanto detto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 gennaio 2022